GESETZESTECHNISCHE RICHTLINIEN (GTR)

DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)

DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK
Chancellerie fédérale ChF
Cancelleria federale CaF
Chanzlia federala ChF

DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)
DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)

Indice

Capitolo 1 Decreti federali concernenti una revisione parziale della Costituzione federale 3

Sezione 1 Titolo ... 3

Regole generali ... 3

Disegni o progetti delle autorità ... 3

Sezione 2 Ingresso ... 4

Sezione 3 Partizione e struttura degli articoli ... 5

Regole generali ... 6

Titolo ... 6

Capoversi ... 7

Enumerazioni (lettere, numeri, trattini) ... 7

Periodi ... 9

Sezione 4 Disposizioni finali ... 9

Clausola di referendum ... 10

Indice 11

© 2023 Cancelleria federale

1 Capitolo 1 Decreti federali concernenti una revisione parziale della Costituzione federale

Modello Word CPU :

1.1 Sezione 1 Titolo

1.1.1 Regole generali

4 Nel titolo degli atti normativi più importanti (legge federale, decreto federale, ordinanza del Consiglio federale) non si indica l'autorità che emana l'atto. I titoli di questi atti hanno il tenore seguente:

1. Legge federale:
«Legge federale su …» / «Legge federale concernente …»

2. Decreto federale:
«Decreto federale su …» / «Decreto federale concernente …» /
«Decreto federale che approva …» / ecc.

3. Ordinanza del Consiglio federale:
«Ordinanza su …» / «Ordinanza concernente …».

190* I decreti federali sono sempre designati come tali nel titolo («decreto federale su … / decreto federale che approva … / …»). Nel titolo dei decreti federali semplici si omette l'indicazione «semplice». La data di un decreto federale semplice è quella della decisione del Consiglio che per ultimo l'ha approvato.

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 18 mag. 2017.

1.1.2 Disegni o progetti delle autorità

191 I decreti federali concernenti una revisione parziale della Costituzione proposta dalle autorità recano un titolo descrittivo dal quale traspare chiaramente l'oggetto in votazione.

Esempi:

Decreto federale
sul nuovo ordinamento delle disposizioni costituzionali nel settore della formazione

del 16 dicembre 2005

➔ FF *2005* 6457

© 2023 Cancelleria federale

Decreto federale
concernente la creazione di un sistema di finanziamento speciale per compiti connessi al traffico aereo

del 3 ottobre 2008

➔ FF *2008* 7193

194 Nel titolo del decreto federale concernente il controprogetto diretto all'iniziativa popolare occorre invece indicare esplicitamente il legame tra i due testi.

Esempio:

Decreto federale
concernente l'espulsione e l'allontanamento, nel rispetto della Costituzione federale, degli stranieri che commettono reati (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per l'espulsione degli stranieri che commettono reati [Iniziativa espulsione]»)

del 10 giugno 2010

➔ *FF *2010* 3719

1.2 Sezione 2 Ingresso

202 L'ingresso dei decreti federali concernenti modifiche costituzionali *proposte dalle autorità* non menziona *alcun fondamento giuridico*, bensì soltanto i materiali legislativi. Cfr. tuttavia la regola prevista nel n. marg. 204 per i decreti federali concernenti controprogetti diretti a iniziative popolari.

Esempio:

Decreto federale
su un articolo costituzionale concernente la ricerca sull'essere umano

del 25 settembre 2009[1]

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 2007[2],
decreta:

I

La Costituzione federale[3] è modificata come segue:

…

© 2023 Cancelleria federale

[1] FF **2009** 5789
[2] FF **2007** 6099
[3] RS **101**

➔ RU *2010* 1569

La nota 1 del testo pubblicato nella RU rimanda alla versione del decreto federale pubblicata nel FF in vista della votazione popolare (nel presente esempio: FF *2009* 5789).

204* Se il Parlamento contrappone un *controprogetto diretto* a un'iniziativa popolare, l'ingresso del decreto federale concernente l'iniziativa segue le regole di cui al n. marg. 203; l'ingresso del decreto concernente il controprogetto diretto menziona:

– quale fondamento giuridico, l'articolo 139 capoverso 5 Cost.;
– l'iniziativa popolare in questione, con la data alla quale è stata depositata (cfr. n. marg. 203); nella relativa nota a piè di pagina si rimanda alla decisione della CaF sulla riuscita formale dell'iniziativa;
– se del caso, i materiali legislativi.

Esempio:

Decreto federale
sulla promozione della formazione musicale dei giovani
(controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Gioventù + musica»)

del 15 marzo 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale[1];
esaminata l'iniziativa popolare «Gioventù + musica», depositata il 18 dicembre 2008[2];
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 2009[3],
decreta:

…

[1] RS **101**
[2] FF **2009** 491
[3] FF **2010** 1

➔ *FF *2012* 3059

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 25 ott. 2021.

1.3 Sezione 3 Partizione e struttura degli articoli

© 2023 Cancelleria federale

1.3.1 Regole generali

77 L'*articolo* è l'unità di partizione fondamentale dell'atto normativo. Può essere ulteriormente suddiviso in *capoversi, lettere, numeri e trattini* (cfr. n. marg. 70 e 83).

78 Gli articoli sono numerati progressivamente con cifre arabe. Se l'atto consta di un solo articolo, questo è designato «Articolo unico».

210 I decreti federali sono suddivisi in articoli; se necessario, questi possono a loro volta essere suddivisi in capoversi, lettere ecc. (cfr. n. marg. 70 e 77–92).

307*a** Se un'iniziativa popolare concerne un'unità di partizione della Costituzione federale già oggetto di un'altra modifica in corso (ad es. un'altra iniziativa popolare), per prevenire un conflitto di norme occorre aggiungere all'unità di partizione in questione una nota in cui si precisa che la sua numerazione definitiva sarà stabilita dalla Cancelleria federale. La formulazione della nota va stabilita d'intesa con la Sezione dei diritti politici della Cancelleria federale. Per un possibile modello cfr. FF *2019* 5742.

* N. marg. introdotto dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 18 mag. 2017.

314*a** Se un'iniziativa popolare concerne un'unità di partizione della Costituzione federale già oggetto di un'altra modifica in corso (ad es. un'altra iniziativa popolare), per prevenire un conflitto di norme occorre aggiungere all'unità di partizione in questione una nota in cui si precisa che la sua numerazione definitiva sarà stabilita dalla Cancelleria federale. La formulazione della nota va stabilita d'intesa con la Sezione dei diritti politici della Cancelleria federale. Per un possibile modello cfr. FF *2019* 5742.

* N. marg. introdotto dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 18 mag. 2017.

1.3.2 Titolo

79 A fianco del suo numero l'articolo reca una rubrica. Se l'atto normativo conta meno di cinque articoli si può rinunciare alle rubriche.

80 Se un'unità di partizione (ad es. una sezione) conta un solo articolo, quest'ultimo non reca alcuna rubrica.

Esempio:

Sezione 1: Definizioni

Art. 1

Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:

a. *dati amministrati:* dati personali che sono registrati e regolarmente utilizzati, analizzati o volontariamente eliminati nell'ambito dell'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione;

…

Sezione 2: Diritto d'accesso, conservazione e distruzione

© 2023 Cancelleria federale

Art. 2	Diritto d'accesso
…	
Art. 3	Conservazione sicura
…	

➔ RU *2012* 947

1.3.3 Capoversi

82 Il corpo dell'articolo è suddiviso in *capoversi*, numerati con cifre arabe poste in apice.

1.3.4 Enumerazioni (lettere, numeri, trattini)

83 Qualora occorra *suddividere ulteriormente* un capoverso, si ricorre alle seguenti sottopartizioni precedute da una frase introduttiva (cfr. n. marg. 70):

– prima sottopartizione: lettere (a., b., c., … i., j., k., …);
– seconda sottopartizione: numeri (1., 2., 3., …);
– terza sottopartizione: trattini.

84 Per l'*interpunzione* all'interno di *enumerazioni* sono applicabili i seguenti principi:

La *frase introduttiva* si chiude con due punti.

Gli *elementi delle enumerazioni* sono distinti l'uno dall'altro come segue:

– le lettere con il punto e virgola;
– i numeri con la virgola;
– i trattini senza interpunzione.

85 I principi di cui al n. marg. 84 si applicano anche quando da un punto di vista sintattico gli elementi coordinati formano *frasi compiute.*

In tal caso alla versione tedesca degli atti normativi si applicano invece regole diverse.

86 Un'enumerazione può essere cumulativa o alternativa; non sono ammesse forme miste. Se possibile, il carattere cumulativo o alternativo di un'enumerazione dovrebbe risultare dalla frase introduttiva o dagli elementi dell'enumerazione. In coda al penultimo elemento si può introdurre rispettivamente «e» oppure «o» – preceduto dal segno d'interpunzione previsto per l'unità di partizione in questione – qualora il contesto dia adito a dubbi in merito. Per esprimere il carattere cumulativo o alternativo di un'enumerazione non occorre necessariamente ricorrere alla medesima soluzione nelle tre lingue ufficiali.

Ad esempio, una formula del tipo «… se sono adempiute le condizioni seguenti» indica di norma che l'enumerazione che la segue è cumulativa, mentre una formula del tipo «… nei casi seguenti» indica che l'enumerazione è alternativa.

87 Esempio concernente i n. marg. 83, 84, 85 und 86:

© 2023 Cancelleria federale

> [2] L'assicurato ha diritto a:
>
> a. 400 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 12 mesi in totale;
>
> b. 520 indennità giornaliere al massimo se ha compiuto 55 anni e può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 18 mesi;
>
> c. 520 indennità giornaliere al massimo se:
>
> 1. riceve una rendita di invalidità dell'assicurazione invalidità o dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ovvero se ha chiesto di ricevere una tale rendita e la sua richiesta non sembra priva di possibilità di successo, e
>
> 2. può comprovare un periodo di contribuzione di almento 18 mesi.

➔ RU *2003* 1728, art. 27

88 Nelle enumerazioni i cui elementi *non formano frasi compiute* occorre evitare di interrompere l'enumerazione aggiungendo al singolo elemento una frase sintatticamente autonoma; se è tuttavia indispensabile aggiungere una frase a un elemento, questa è preceduta da un punto e virgola e chiusa dall'interpunzione prevista per il livello di enumerazione in questione.

Esempio:

> [3] Entro 20 giorni dalla ricezione della dichiarazione d'appello, le altre parti possono per scritto:
>
> a. chiedere che non si entri nel merito; la relativa istanza dev'essere motivata;
>
> …

➔ RU *2010* 1881, art. 400

Parimenti, negli elementi di enumerazioni composti *di più frasi compiute* queste sono separate le une dalle altre mediante un punto e virgola.

Esempio:

> [3] In tale ambito si attiene ai principi seguenti:
>
> …
>
> c. i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale;
>
> …

➔ RU *1999* 2556, art. 113

89 Di norma, nelle tabelle non si usano segni di interpunzione.

90 Dopo l'enumerazione (lettere, numeri, trattini) la frase introduttiva non prosegue né possono esservi collegate direttamente altre disposizioni. Se del caso, queste ultime sono inserite in altri capoversi.

91 Nel diritto penale accessorio e (da alcuni anni) nel CP le *disposizioni penali* che correlano più fattispecie alla medesima conseguenza giuridica sono strutturate con lettere minuscole – poi, se del caso, con numeri – per facilitarne la citazione (contrariamente alla prassi precedente che prevedeva una partizione in numeri e commi privi di segno distintivo). In questi casi la comminatoria di pena (pena detentiva, pena pecuniaria, multa) precede di norma la

© 2023 Cancelleria federale

descrizione delle fattispecie.

Esempio:

Art. 86*a* Infrazioni contro prescrizioni inerenti alla costruzione e all'esercizio

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

a. esegue o fa eseguire un progetto di costruzione senza l'approvazione dei piani necessaria secondo l'articolo 18 o senza osservare le condizioni, gli oneri o le prescrizioni risultanti dalla procedura di approvazione dei piani;

b. mette o fa mettere in servizio un impianto senza disporre dell'autorizzazione d'esercizio necessaria secondo l'articolo 18*w* o senza osservare le condizioni, gli oneri o le prescrizioni dell'autorizzazione d'esercizio;

…

➔ *RU *2009* 5597

1.3.5 Periodi

92 Il *numero dei periodi dev'essere uguale* in tutte le lingue ufficiali, affinché le citazioni e i rimandi corrispondano nelle tre versioni linguistiche. È considerata periodo ogni frase che si conclude con un punto fermo; le frasi che si concludono ad esempio con un punto e virgola o con i due punti non sono considerate periodi.

Se per motivi sintattici o stilistici in una delle lingue è necessaria una suddivisione diversa del periodo, lo stesso può ad esempio essere diviso mediante un punto e virgola o una virgola senza che ciò debba avvenire nelle altre versioni linguistiche.

Esempio (si noti il punto e virgola nella versione tedesca):

Art. 3 Kantone

Die Kantone sind souverän, soweit ihre Souveränität nicht durch die Bundesverfassung beschränkt ist; sie üben alle Rechte aus, die nicht dem Bund übertragen sind.

Art. 3 Cantons

Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.

Art. 3 Federalismo

I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione.

➔ RU *1999* 2556

1.4 Sezione 4 Disposizioni finali

© 2023 Cancelleria federale

1.4.1 Clausola di referendum

221 La clausola di referendum di un decreto concernente una revisione parziale della Costituzione federale proposta dalle autorità ha il tenore seguente:

> Il
> Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni.

© 2023 Cancelleria federale

Indice

- 0 -

004 3
077 6
078 6
079 6
080 6
082 7
083 7
084 7
085 7
086 7
087 7
088 7
089 7
090 7
091 7
092 9

- 1 -

190 3
191 3
194 3

- 2 -

202 4
204 4
210 6
221 10

- 3 -

307a 6
314a 6

- A -

apice 7
articolo 6, 7
autorità che emana l'atto (indicazione nel titolo) 3

- C -

capoverso 6, 7
cifre arabe 6, 7
clausola di referendum 10
Codice penale (partizione degli articoli) 7
comma 7
controprogetto dell'Assemblea federale 3, 4
Costituzione federale 3, 4, 10

- D -

decreti federali (struttura formale) 3, 4, 6, 10
decreti federali (tipi di) 3, 4, 10
diritto penale accessorio (partizione degli articoli) 7
disposizioni finali 10
due punti 7, 9

- E -

enumerazioni 7

- F -

frase compiuta 7
frase introduttiva 7

- I -

ingresso 4
iniziativa popolare 3, 4
interpunzione (punteggiatura) 7

- L -

lettere 6, 7

- M -

minuscola 7

- N -

numerazione 6, 7

© 2023 Cancelleria federale

numeri 6, 7

- O -

ordinanza 3

- P -

partizione 6, 7
periodi 9
punto e virgola 7, 9

- R -

revisione parziale della Costituzione 3, 4, 10

- T -

tabelle 7
titolo 3, 6
titolo degli atti normativi 3
trattini 6, 7

- U -

Unità di partizione 7

- V -

virgola 7, 9

© 2023 Cancelleria federale